



Comune di PINAROLO PO

Provincia di Pavia

PARERE N. 1/2023

Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERA DELLA G.C. avente ad oggetto "DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 E VARIAZIONE DI BILANCIO (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000). APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO 2023, AI SENSI DEL PUNTO 9.2 - ALL. 4/2 D.LGS. N.118/2011 E S.M.I. "

Il sottoscritto Revisore Dott. Nicola Malavasi, nominato con delibera C.C. n. 3 del 26.01.2022;

Premesso

- che ha ricevuto dall'Ufficio Finanziario del Comune di PINAROLO PO la proposta di delibera della G.C. di cui all'oggetto che prevede "DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 E VARIAZIONE DI BILANCIO (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000). APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO 2023, AI SENSI DEL PUNTO 9.2 - ALL. 4/2 D.LGS. N.118/2011 E S.M.I. "
- che ha ricevuto contestualmente il Parere positivo dal Responsabile Finanziario;
- che ha esaminato in dettaglio la delibera;
- che il Ministero dell'interno, fa presente che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025*", pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

CONSIDERATO CHE:

- il punto 8.11 del “Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria” allegato n.4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, stabilisce che nel corso dell’esercizio provvisorio, al fine di garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente”;
- il punto 9.2 del predetto principio contabile, nel ribadire quanto dettato dal citato punto 8.11, stabilisce che, a tal fine la Giunta, dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione, delibera una Variazione del Bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo vincolato o accantonato, determinato sulla base dei dati pre-consuntivo dell’esercizio precedente;
- l’art. 167, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come variato dal D.Lgs. n.126/2014, stabilisce, altresì, che nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3 quinquies, del medesimo decreto legislativo, all’applicazione al bilancio di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, anche consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;

RICHIAMATI:

- l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 come modificato, dal D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 coordinato e integrato dal D. Lgs. n. 126 del 2014 che, al comma 3, prevede che le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti dai fondi vincolati, possono essere utilizzate, anche in caso di esercizio provvisorio, per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio di bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio, sulla base di una relazione documentata dal dirigente competente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies del medesimo articolo;
- l’art. 187, comma 3-quinquies del richiamato D. Lgs. 267/2000, che prevede che *“le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater”*;
- l’art. 187, comma 3-quater del citato D. Lgs 267/2000 che stabilisce che, per l’impiego di quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate dell’avanzo presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alla spese vincolate e approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio relativo al risultato di amministrazione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a) del D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni;

RAVVISATA la necessità di approvare il prospetto relativo alla determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022, sulla base dei dati di preconsuntivo alla data odierna, come da prospetto allegato alla proposta di delibera;

VISTA la nota del Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile, con la quale ha chiesto ed evidenziato le motivazioni tese all’applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione per € 31.207,50, allegata alla proposta di deliberazione della Giunta;

- **Visto** che questo Ente ha approvato il Bilancio di previsione 2023/2025 e che per esigenze di gestione si rende necessario apportare delle variazioni al bilancio di previsione 2023, con utilizzo della quota dell’avanzo vincolato per € 31.207,50;

- VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, dal D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 coordinato e integrato dal D. Lgs. n. 126 del 2014;
- Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2023-2024-2025;
- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole del responsabile del servizio finanziario;
- Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità vigente dell'Ente;
- Considerato altresì che viene rispettata la norma dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che prescrive la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita con il mantenimento del pareggio così come modificato dal D. Lgs. n.126/2014;
- Visto che ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. a) del d.Lgs. n. 267/2000 viene apportata al bilancio di previsione 2023/2025, Annualità 2023 la variazione consistente nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, analiticamente riportata nel prospetto allegato alla proposta di delibera di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATA		Importo	Importo
Avanzo vincolato applicato	C O	€. 31.207,50	
Variazioni in diminuzione	C O		€. 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	C O		€. 31.207,50
Variazioni in diminuzione	C O	€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	C O	€. 31.207,50	€. 31.207,50

- Ritenuto che, in base ai dati forniti, possa essere rilasciato parere ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive disposizioni.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Revisore, per quanto di propria competenza

Esprime Parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in esame di cui all'oggetto con l'invito al continuo monitoraggio per il rispetto del pareggio di bilancio e al Piano di Riequilibrio Pluriennale approvato con Delibera del c.c. n. 18 del 3.11.2020, si invitano inoltre i responsabili dei servizi a tenere costantemente

monitorate le entrate e le spese derivanti dai Bandi PNRR rispettando la normativa in tema di PNRR.

Mantova, 30 gennaio 2023

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Nicola Malavasi

(firmato digitalmente)